

SENT. N° _____

REP. N° _____

N. 58131/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII sezione civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Paola Folci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

_____ (c.f. _____) _____ (c.f. _____)

Rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Rezzonico

CONTRO

CONDOMINIO _____ (c.f. _____)
rappresentato e difeso dall'Avv. _____

MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime e ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 cpc, ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

XXX

_____ e _____ hanno svolto domanda nei confronti del condominio convenuto per ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità della delibera del 14/07/2011 sul punto 1 laddove addebita agli attori l'intera spesa della piastrellatura e zoccolatura del lastrici solare e sul punto 2 in relazione al "riparto dei costi di difesa legale e tecnica sopportate del Condominio nella causa di ATP" e "la condanna del



condominio alla restituzione delle somme versate in ragione della delibera impugnata, oltre gli interessi legali.”.

Il condominio costituendosi ha chiesto il rigetto delle domande attoree

Istruita la causa con consulenza, le parti hanno precisato le conclusioni che si allegano.

- Infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal condominio.

L'atto risulta ritualmente redatto e completo nei suoi elementi essenziali.

La citazione nel complesso evidenzia sia il "petitum" che la "causa petendi" tanto da aver consentito ai convenuti una adeguata e pertinente difesa.

Entrando nel merito:

Illegittima l'attribuzione agli attori della intera spesa relativa alla piastrellatura e zoccolatura del lastrico.

X Le conclusioni della ctu - cui ci si riporta integralmente in quanto esaustive - hanno evidenziato che " per l'uso specifico del lastrico solare, quale spazio accessorio asservito all'unità immobiliare, il [redacted] debba essere protetto contro l'usura e la sicurezza dell'edificio con pavimentazione in ceramica".

"In ragione di ciò la fornitura in opera della pavimentazione in ceramica deve intendersi necessaria" (pag. 10 relazione ctu).

Accertata la necessità ai fini di una corretta impermeabilizzazione del lastrico solare, in relazione al materiale utilizzato ([redacted]) di rivestimenti protettivi e zoccolature, la ripartizione delle relative spese così come effettuata dal condominio è illegittima; su questo punto la delibera andrà annullata e le somme già versate in ragione di ciò restituite agli attori (€ [redacted] oltre interessi - doc. 9 attori).

Sul secondo motivo di impugnazione:

1


2

Le spese legali sostenute dal condominio che ha promosso procedimento di ATP ((Tribunale Milano Rg. ██████████) e che ha visto gli attori resistere in giudizio, non possono essere poste a loro carico.

E' affetta da nullità la delibera assembleare che ponga pro quota a carico del singolo condomino che sia stato anche controparte in giudizio, le spese del legale del condominio così come quelle del consulente d'ufficio in assenza di specifica pronuncia al riguardo del giudice.

Nella fattispecie il giudice dell'Atp non si è ovviamente pronunciato in merito alle spese di assistenza legale e quanto alla parcella del consulente, non risulta in atti alcun provvedimento che abbia posto a carico del condomino resistente, nemmeno in via solidale, i relativi costi.

La delibera impugnata va, pertanto, dichiarata nulla.

Le somme già versate dagli attori, € ██████████ (doc. 10 attori) dovranno dal condominio essere restituite con gli interessi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

Le spese di ctu e di ctp vengono poste definitivamente a carico del condominio convenuto.

P. Q. M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) Accoglie le domande attoree e per l'effetto annulla la delibera del 14/6/2011 al punto 1 limitatamente alla ripartizione delle spese di piastrellatura e zoccolatura addebitate integralmente agli attori; dichiara nulla il punto 2 della delibera limitatamente all'addebito agli attori delle spese legali relative all'ATP n. 4733/10 Tribunale Milano.



- 2) condanna il condominio convenuto a restituire agli attori le somme versate in forza della delibera impugnata e pari ad € [redacted] oltre interessi ed € [redacted] oltre interessi.
- 3) condanna il Condominio convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente procedimento liquidate in euro [redacted] per compensi e € [redacted] per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 4) pone definitivamente a carico del condominio convenuto le spese di ctu e di ctp

Così deciso in Milano il 8/12/2016

Il Giudice

